

## IL DANNO AMBIENTALE nel vigente ordinamento italiano

La categoria del “danno ambientale” ha l’atto di nascita nell’ordinamento italiano nell’art. 18 L. n. 349/86, come traduzione del principio di diritto comunitario “chi inquina paga” ed in ossequio al precetto di cui all’art. 10. Costi per il quale “L’ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”.

La scelta operata dal legislatore italiano in tema di risarcimento per danno ambientale è stata quella di incanalare nell’alveo della responsabilità civile la funzione di rendere effettivo il principio di “chi inquina paga”, ancorché sia forte la connotazione pubblicistica in considerazione della natura del bene leso, la cui difesa è diretta a preservare oltre al patrimonio visibile, materiale o immateriale, l’interesse della collettività per un diritto fondamentale dell’uomo.

Per la definizione giuridica dell’ambiente non si può prescindere dai concetti espressi dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 641 del 30.12.1987. L’ambiente è qui inteso come “un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela: ma tutte, nell’insieme, sono riconducibili ad unità”.

La definizione normativa dell’ambiente è invece ricavabile dal combinato disposto dell’art. 5 D.P.C.M. 27.12.1988 (norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale ai sensi dell’art. 6 della Legge 349/86) e dell’allegato I al citato D.P.C.M., che al punto 2, espressamente prevede: “Le componenti e i fattori ambientali sono così intesi:

- **atmosfera:** qualità dell’aria e caratterizzazione meteorologica;
- **ambiente idrico:** acque sotterranee e superficiali (dolci, salmastre, marine) considerate come campionamenti, come ambienti e come risorse;
- **suolo e sottosuolo:** intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell’ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
- **vegetazione, flora, fauna:** formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;
- **ecosistemi:** complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario ed identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per proprie strutture, funzionamento ed evoluzione temporale;
- **salute pubblica:** come individui e comunità;
- **rumore e vibrazioni:** considerati in rapporto all’ambiente sia naturale che umano;
- **radiazioni ionizzanti e non ionizzanti:** considerate in rapporto all’ambiente sia naturale che umano;
- **paesaggio:** aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.

La definizione normativa di “danno risarcibile” che il “bene ambiente” come sopra definito può subire, viene quindi dalle indicazioni fornite nell’art. 18 L. n. 349/86 da cui è ricavabile che:

- il danno è la perdita definitiva di una qualità posseduta dalla risorsa;
- l’alterazione: per il danno ambientale è sufficiente la modificazione non necessariamente peggiorativa;
- il deterioramento sussiste anche quando non è necessariamente irreversibile;
- la distruzione, questa sì, è irrimediabile e definitiva.

Per essere risarcibile, il danno deve derivare da fatti commissivi o omissivi, dolosi o colposi, in violazione della legge o di provvedimenti adottati in base ad essa.

Ciò significa che se è tollerabile l’inevitabile consumo dell’ambiente conseguenza necessaria delle attività umane, specie di quelle produttive, è però fonte di responsabilità quella condotta svolta in contrasto con norme di legge.

Ma se l’ambiente è un bene unitario, che al contempo risulta da varie componenti (l’aria, l’acqua, la salute etc.), ben potrà essere attivata, accanto alla tradizionale tutela civilistica da chi risulti titolare

di diritti sulla singola componente lesa, anche una forma di tutela più vasta che tenga conto della dimensione complessiva del bene.

Per perseguire tale obiettivo è stata dettata dal legislatore la speciale azione di risarcimento del danno ambientale riservata allo Stato (con legittimazione processuale ad agire estesa agli Enti territoriali) dall'art.18 L. n. 349/86.

L'azione è rivolta in via prioritaria al ripristino ambientale, ma peculiarità dell'art. 18 è che la forma specifica di risarcimento (riparazione) si cumula con quella cosiddetta per equivalente (risarcimento).

La responsabilità per danno ambientale è solo formalmente di tipo riparatorio, ma nella realtà è sanzionatorio, perché per la determinazione di essa vengono utilizzati parametri propri del Diritto penale per la graduazione della pena.

Infatti l'art. 18 contiene una speciale categoria di danno risarcibile differente rispetto alla tutela civilistica del danno patrimoniale; quest'ultimo si calcola con riferimento alla diminuzione del patrimonio del soggetto titolare del diritto al risarcimento.

Il danno ambientale risarcibile invece tiene conto:

- del profitto non solo della persona fisica autore dell'illecito, ma anche della persona giuridica per la quale ha operato l'autore stesso;
- delle necessità di un ristoro collettivo per la perdita del bene ambientale che deve essere definito facendo ricorso ai criteri equitativi previsti dallo stesso art. 18: gravità della colpa, il profitto conseguito come sopra definito, il costo necessario al ripristino, (quest'ultimo di fatto è il concreto criterio di liquidazione applicato).

In questa materia valgono per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione del danno regole processuali in materia di prova, diverse da quelle praticate nella ricerca della responsabilità patrimoniale. L'attore infatti beneficia di un onere probatorio attenuato in quanto come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza "il danno è insito nell'immissione di composti chimici" nell'ambiente senza necessità di provare tutti gli effetti negativi, stante l'obiettivo difficoltà per il titolare del diritto al risarcimento del danno ambientale di darne una prova completa e minuziosa, tale danno, potrà essere risarcito sulla base di una valutazione equitativa, una volta che siano apprezzati dal giudice quei speciali parametri previsti dall'art. 18 L. 349/86 per la quantificazione equitativa del danno ambientale (Cassazione Sez. III 25.05.94).

A livello nozionistico si chiarisce che la titolarità del diritto al risarcimento del danno ambientale è esclusiva dello Stato, in quanto massimo ente esponenziale della collettività nazionale.

Agli Enti territoriali è però riconosciuta l'azione di recupero della spesa effettivamente sostenuta in relazione alle opere di recupero e di bonifica intraprese (danno patrimoniale ex art. 2043 c.c.) e l'interesse ad agire per ottenere il ripristino ambientale.

*Avv. Fabio Senes*  
*Direttore Settore Diritto Ambientale*